

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia -
(Relatore)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Gustavo OlivieriMembro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario per le controversie in cui sia
parte un cliente professionista/imprenditore
- Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi Membro supplente designato da
Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e
Confartigianato.

nella seduta del 19.01.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 20 marzo 2009 la ricorrente proponeva reclamo, per il tramite di un'associazione in difesa di utenti, nei confronti della banca, esponendo:

- che la banca le aveva concesso due linee di credito, relative ad un'apertura di credito in c/c e a un castelletto in c.c. s.b.f., assistite da pegno su polizza vita per € 30.000 vincolata in suo favore;
- che, in considerazione di ciò, era stato conferito alla banca mandato irrevocabile ad esigere ed incassare "tutte le somme rivenienti dal contratto di assicurazione";
- che i tassi applicati erano da ritenersi usurari, in quanto eccedenti il limite stabilito dalla legge;
- che aveva pertanto sporta denuncia querela quale vittima di usura all'A.G.

Ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva l'immediato svincolo e la messa a disposizione della polizza - anche ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c. - sul rilievo che il suo equivalente pecuniario doveva ritenersi "allo stato" indispensabile per la propria "sopravvivenza economico-finanziaria", dichiarandosi pronta a rimborsare il capitale (depurato di oneri ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.) con rimesse mensili da € 1.000.

La banca replicava di aver applicato tassi di interesse entro i limiti della soglia legale; in particolare, escludeva di poter rinunciare alla garanzia pur manifestando disponibilità a concordare un piano di rientro per consentire l'estinzione integrale della posizione debitoria.

Le richieste formulate con il reclamo erano ribadite con il ricorso presentato il 20 ottobre 2009, poi regolarizzato il 17 novembre 2009. La banca, dal canto suo, confermava il proprio diniego allo svincolo della polizza.

DIRITTO

La parte ricorrente chiede lo "svincolo ... del pegno per giusta causa, in quanto vittima di usura e versando in condizioni economiche gravemente disagiate". Agli atti risulta una denuncia-querela contro terzi, risalente al 2007, con richiesta alle autorità competenti di essere ammessi al Fondo di solidarietà per vittime di tale reato. Risulta inoltre una denuncia-querela presentata anche nei confronti di esponenti della predetta banca nel luglio del 2009 per aver applicato tassi asseritamente usurari sul conto corrente della cliente in un determinato periodo di tempo.

Ciò posto, il tema in esame richiede, in via preliminare, di valutare se la denuncia-querela presentata nei confronti della banca incida sulla procedibilità del ricorso presentato a questo ABF.

In proposito, facendosi rinvio ai principi di legge in tema di rapporto tra giudizio civile e processo penale, si osserva che nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del codice abrogato, né sono state reiterate le altre disposizioni ad essa collegate e contenute nel capo secondo del titolo primo del libro primo del medesimo codice, con conseguente soppressione di ogni riferimento alla c.d. pregiudiziale penale nel testo dell'art. 295 c.p.c.. Deve pertanto ritenersi che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della (pressoché) completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo c.p.p. (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotta in giudizio (in tal senso, cfr. Cass., Sez. I, 16 marzo 2001, n.3825).

I richiamati principi normativi, aventi carattere e portata generale, devono ritenersi applicabili anche al procedimento dinanzi all'ABF, per cui deve concludersi per la non sussistenza di un dovere di sospensione quand'anche risultasse iniziata l'azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p..

Sotto altro profilo, va rilevato che ove, in ipotesi, fosse accertato che gli interessi applicati dalla banca sul conto della ricorrente sono stati, in un determinato periodo di tempo, superiori al limite consentito, tale circostanza non varrebbe comunque a concretare una "giusta causa" per "esercitare il diritto di svincolo e/o sostituzione" della polizza costituita a garanzia della posizione debitoria assunta nei confronti della banca stessa. Infatti, in tal caso, troverebbe applicazione il disposto di cui all'art.1815, comma 2, cod. civ. in forza del quale "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Una siffatta clausola non comporterebbe, invece, la nullità del contratto ed il venir meno della garanzia a suo tempo costituita.

Va peraltro osservato che nel ricorso la “giusta causa” viene riferita alla generica condizione di “vittima di usura”, nonché alle “condizioni economiche gravemente disagiate”, non richiamandosi espressamente gli asseriti tassi usurari applicati (temporaneamente) dalla banca, ma lasciando presumere che l’usura da cui dipendono le condizioni gravemente disagiate sia quella di cui alla denuncia presentata nel 2007 contro un soggetto estraneo alla banca. Inoltre, nel ricorso non si avanza una specifica domanda in relazione agli interessi applicati dalla banca e in particolare non si richiede il rimborso degli stessi, né comunque un risarcimento del danno.

Neppure la condizione economica “gravemente disagiata” può costituire una giusta causa per invocare una invalidità o inefficacia del negozio costitutivo della garanzia reale di cui trattasi. In effetti, a norma dell’art. 2794 cod. civ., il debitore può esigere la restituzione della cosa costituita in pegno solo se “sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi” e pertanto, allo stato, non appare sostenibile che la banca, perdurando la consistente esposizione debitoria della parte ricorrente, possa essere privata della garanzia reale costituita in occasione dell’erogazione del finanziamento.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE